

**REGOLAMENTO DI ATENEО SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**  
(emanato con decreto rettorale 1 giugno 2018, n. 239)

**INDICE**

- Articolo 1 (Campo di applicazione)
- Articolo 2 (Contribuzione studentesca)
- Articolo 3 (Definizione importi della contribuzione studentesca ed esoneri)
- Articolo 4 (Attestazione ISEE)
- Articolo 5 (Rateizzazione della contribuzione)
- Articolo 6 (Contribuzione flat per gli studenti internazionali iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale)
- Articolo 7 (Contribuzione per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione)
- Articolo 8 (Contribuzione Corsi di Master universitario)
- Articolo 9 (Carta Iuav)

TORNA ALL'INDICE

#### Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni, in armonia con la norme vigenti, dettano regole e principi in materia di contribuzione universitaria e diritto allo studio e si applicano a tutti gli studenti iscritti a corsi di studio.
2. Per "studente" si intende colui che è iscritto ad un corso di studio presso l'Università luav di Venezia - nel seguito, per brevità, "Università".
3. Dove non diversamente previsto da specifiche disposizioni nazionali o locali il presente regolamento si applica anche agli iscritti ad altri percorsi formativi attivati dall'Università.
4. L'Università si ispira a principi generali di equità e gradualità in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività dei contributi dovuti.
5. L'Università assume come proprio il dovere di favorire tutte le azioni e le iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, consentendo agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti dell'istruzione universitaria

#### Articolo 2

(Contribuzione studentesca)

1. Gli studenti contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, come previsto dall'articolo 1, comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. L'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario non sono comprese nel contributo onnicomprensivo annuale.
3. Lo studente è considerato iscritto all'anno accademico solo dopo il versamento della contribuzione dovuta, nelle modalità e per gli importi annualmente stabiliti dagli organi di governo.

#### Articolo 3

(Definizione importi della contribuzione studentesca ed esoneri)

1. L'Università esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che:
  - a) presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio regionale;
  - b) presentano disabilità, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con una percentuale di invalidità pari o superiore al 66%.
2. Ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n.232:
  - 2.1 sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
    - a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o eguale a € 16.000 (no tax area);
    - b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
    - c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari.
 Nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
 Gli iscritti al primo anno di corso devono soddisfare come unico requisito quello indicato alla lettera a);
  - 2.2 per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 16.001 e € 30.000 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente € 16.000.
  - 2.3 Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a € 30.000 e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) ma non quello di cui alla lettera b), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente € 16.000 aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di € 200.
3. L'Università annualmente definisce nel prospetto delle tasse l'importo del contributo onnicomprensivo ed eventuali innalzamenti della soglia ISEE di € 16.000, secondo regole di progressività e tenuto conto del principio di equilibrio di bilancio. La contribuzione progressiva in base all'ISEE si applica se non vi sono i requisiti di esonero previsti dalla Legge 232/2016 o qualora l'applicazione degli importi massimi previsti dalla legge risulti economicamente meno vantaggiosa per lo studente.

TORNA ALL'INDICE

4. L'Università annualmente definisce gli ulteriori esoneri parziali destinati agli studenti:
- a) con percentuale di disabilità e invalidità inferiore al 66%;
  - b) che svolgono documentata attività lavorativa;
  - c) con particolari situazioni personali e/o familiari.

Articolo 4  
(Attestazione ISEE)

1. L'ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente, è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
2. Nel caso di richiesta di agevolazioni economiche relative alla contribuzione universitaria, deve essere prodotta l'attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.
3. Non è possibile accedere a qualsivoglia agevolazione economica previste dal presente regolamento con tipologie di attestazione ISEE diverse.
4. L'attestazione ISEE, redatta per l'anno di riferimento, ha valore fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

La data di scadenza per la consegna dell'attestazione ISEE viene definita annualmente dall'Università e pubblicata sul sito d'ateneo. L'ateneo stabilisce se consentire l'accettazione della richiesta di riduzione tasse oltre la scadenza indicata con un addebito di una tassa di mora per tardiva presentazione così modulata:

- € 200,00 entro 3 mesi dalla scadenza;
  - € 500,00 oltre i 3 mesi dalla scadenza e fino ad una data massima stabilita annualmente in base alle sessioni di laurea e alle scadenze per i pagamenti delle rate.
5. L'ateneo dispone controlli relativi alle certificazioni ISEE su campioni di studentesse e studenti selezionati secondo criteri individuati e con l'eventuale ausilio di specifici enti esperti in materia.

Articolo 5  
(Rateizzazione della contribuzione)

1. La contribuzione dovuta dallo studente è articolata normalmente in tre rate. La prima rata è composta anche dalla tassa regionale e dal bollo ed è corrisposta all'atto della immatricolazione/iscrizione.
2. L'Università stabilisce per ogni anno accademico le eventuali maggiorazioni dovute per i pagamenti eseguiti oltre le scadenze fissate.

Articolo 6  
(Contribuzione flat per gli studenti internazionali iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale)

1. Gli studenti internazionali con cittadinanza UE sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti con cittadinanza italiana.
2. Gli studenti internazionali con cittadinanza extra-UE sono assoggettati alla contribuzione flat diversificata a seconda della cittadinanza e, secondo quanto stabilito annualmente dagli organi di governo.

Articolo 7  
(Contribuzione per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione)

1. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. L'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono comunque dovute.
2. Gli studenti iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a versare un contributo annuale oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo, secondo quanto deliberato annualmente dagli organi di governo.

Articolo 8  
(Contribuzione Corsi di Master universitario)

1. La frequenza ai corsi di master universitario comporta il pagamento di un contributo di iscrizione che potrà essere suddiviso in due o più rate durante l'anno accademico. Tale contributo è stabilito annualmente dagli organi accademici.
2. Non sono previsti esoneri parziali o totali.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 9  
(Carta luav)

1. L'ateneo dota gli studenti di Carta luav, un tesserino di riconoscimento multifunzione per sostenere gli esami, accedere alle mense universitarie, ai servizi bibliotecari e ad altri servizi d'ateneo.

La Carta luav conserva la sua validità anche in caso di cambiamenti di carriera all'interno dell'ateneo.

2. La Carta luav, attivata presso l'istituto bancario fornitore del servizio, consente l'assegnazione di un codice IBAN per la gestione dei rapporti finanziari tra l'ateneo e gli studenti.

Attraverso questa modalità sono gestiti gli accrediti di importi rimborsati, borse di studio, compensi relativi alle attività di collaborazione studentesca, qualsiasi altro accredito disposto a favore di studenti.